

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD STIPULATO IN DATA 27.03.2013 ATTUATIVO DELLE CONCILIAZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio
(30.07.19)

in Siena, via di Città n.105, nel mio studio.

Davanti a me, dottor Roberto Ceni, Notaio in Siena, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,

sono presenti i signori

- dott. Paolo Diprima, nato a Venezia il 9 luglio 1958, domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Autorità di cui in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e, in quanto tale, legale rappresentante dell'**'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD**, Ente di Diritto Pubblico con sede in Siena, località Renaccio, via della Pace n.37, codice fiscale 92058220523, ai sensi del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dei Comuni soci numero n.34 del 12 novembre 2018 e n.15 del 16 maggio 2019 (l'**"Autorità"**);

E

- Mairaghi Marco, nato a Firenze il 29 luglio 1969, domiciliato, in ragione della carica, presso la sede della società rappresentata, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante della società **"SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA - società a responsabilità limitata"** (in forma abbreviata SEI TOSCANA srl) con sede in Siena, via Fontebranda n.65, capitale sociale Euro 42.236.230,26 (quarantadue milioni duecentotrentaseimiladuecentotrenta virgola ventisei), versato per Euro 30.263.482,06 (trenta milioni duecentosessantatremilaquattrocentottantadue virgola zero sei), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena 01349420529, tale nominato in data 13 novembre 2017, a quanto appresso autorizzato da delibere del Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2018, 8 aprile 2019, 22 e 28 maggio 2019 (il **"Gestore Unico"** o la **"Società"**) (indicate collettivamente come le **"Parti"**).

I suddetti, della cui identità personale, qualifica e poteri per la firma io Notaio sono certo

PREMESSO CHE

(i) in data 27 marzo 2013, con atto da me ricevuto, repertorio n.33955/20063, registrato a Siena il giorno 8 aprile 2013 al numero 2090 serie 1T, tra Autorità e Gestore Unico è stato stipulato il Contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ATO Toscana Sud (**"Contratto di Affidamento"**);

Registrato a
SIENA
il 30/07/2019
n. 4480
Serie 1T
Euro 200,00

(ii) l'avvio del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito ("**Servizio di Ambito**") era previsto per il giorno primo gennaio 2014;

(iii) le Parti hanno sottoscritto con atto da me ricevuto in data 24 dicembre 2013, repertorio n.34461/20457, registrato a Siena il giorno 27 dicembre 2013 al numero 7046 Serie 1T - uno specifico Accordo Integrativo al Contratto di Affidamento ("**Accordo Integrativo**");

(iv) le Parti hanno sottoscritto, in data 16 novembre 2015 - con atto ai rogiti del Dott. Coppini, Notaio in Siena, repertorio n. 66833/27307, registrato a Siena il giorno 18 novembre 2015 al numero 5871 Serie 1T - uno specifico Accordo Integrativo al Contratto di Affidamento ("**Accordo Pluriennale**");

(v) Considerato che il predetto Accordo Pluriennale interessava solo i Comuni che facevano parte fin dall'origine dell'ATS, quelli delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, un analogo Accordo, con identico contenuto, è stato approvato dall'Assemblea di Ambito n. 2 del 24 marzo 2016 per i Comuni della Val Di Cornia (di seguito anche solo "**Schema Accordo Pluriennale Val di Cornia**" e assieme al precedente "**Accordi Pluriennali**");

(vi) Nell'Accordo Pluriennale si era prevista l'imputazione nel Corrispettivo d'Ambito di ciascun anno dal 2014 al 2017 dell'accantonamento, in ragion di anno, dell'1% del valore complessivo del corrispettivo definitivo del servizio di ambito di preventivo ad uno specifico Fondo di Svalutazione dei Crediti, fondo destinato a tornare nella disponibilità dei Comuni, sotto forma di abbattimento tariffario, se ed in quanto esistente, al termine della gestione del servizio di ambito (di seguito "**Fondo Svalutazione Crediti**");

(vii) All'articolo 3.3 dell'Accordo Pluriennale era previsto che la differenza tra quanto i Comuni avrebbero dovuto versare a titolo di Corrispettivo per gli anni 2014-2017 sulla base del Contratto di Servizio e dei successivi atti integrativi e quanto effettivamente corrisposto sulla base dello stesso Accordo Pluriennale, costituiva un credito che le Parti concordavano di definire in termini di allungamento della originaria durata della concessione secondo modalità e termini che tenessero conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999;

(viii) in data 29 giugno 2016 - con atto da me ricevuto, repertorio n.36101/21764, registrato a Siena il giorno primo agosto 2016 al numero 4688, Serie 1T - è stato concluso un nuovo Accordo Integrativo del Contratto di Servizio in cui, oltre a far transitare nel Servizio Base il Servizio avente ad oggetto la "Fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza", è stata introdotta una procedura semplificata per l'attivazione dei Servizi Opzionali di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (di seguito "**Accordo Integrativo Servizi Opzionali**");

(ix) in data 4 ottobre 2018 - con atto da me ricevuto, reper-

torio n.37390/22833, registrato a Siena il giorno 4 ottobre 2018 al numero 5568, Serie 1T - è stato concluso un ulteriore Accordo Integrativo del Contratto di Servizio in cui, oltre ad ampliare la tipologia dei Servizi Opzionali, si è deciso di estendere la procedura semplificata per la loro attivazione fino alla soglia di Euro 200.000,00 (di seguito "**Secondo Accordo Integrativo Servizi Opzionali**");

(x) SEI Toscana ha promosso distinti ricorsi giurisdizionali al TAR Toscana per l'annullamento delle Deliberazioni Assembleari che hanno approvato i Corrispettivi del servizio di ambito per gli anni 2016, 2017 e 2018 (rispettivamente RG 844/2016, 689/2017 e 544/2018);

(xi) Con Delibera di Ambito n. 14 del 23 aprile 2018 è stato previsto di rivedere, previa intesa con il Gestore Unico che viene espressa nel presente atto, le modalità di utilizzo del Fondo di Svalutazione Crediti di cui all'Accordo Pluriennale ridenominandolo "Fondo rischi per contenzioso" e destinandolo alla copertura di eventuali oneri derivanti da soccombenza nei citati contenziosi pendenti con il Gestore Unico avanti al TAR Toscana e/o da accordi con il Gestore Unico raggiunti mediante la procedura conciliativa di cui all'articolo 82 del Contratto di Servizio (di seguito "**Fondo Rischi Contenzioso**") con conseguente modifica dell'articolo 2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale e caducazione dei punti 2.2 e 2.3 del predetto Accordo;

(xii) le Parti hanno sottoscritto in data 13 novembre 2018 un Accordo di conciliazione avente ad oggetto la definizione dei ricorsi al TAR di cui al precedente punto (x) (di seguito "**Prima Conciliazione**"), in cui si prevede che il contenuto dello stesso venga recepito in un nuovo Atto Integrativo del Contratto di Servizio;

(xiii) in data 17 giugno 2019 le Parti hanno sottoscritto un secondo Accordo di Conciliazione (di seguito "**Seconda Conciliazione**") avente ad oggetto, tra l'altro, il superamento della previsione contenuta negli Accordi Pluriennali rispetto ad un possibile allungamento della durata del Contratto di Servizio.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

1.1 - Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che, nella sua interezza, costituisce integrazione del Contratto di Affidamento come modificato e/o integrato dall'Accordo Integrativo, dall'Accordo Integrativo Pluriennale, dall'Accordo Integrativo Servizi Opzionali e dal Secondo Accordo Integrativo Servizi Opzionali.

1.2 - Con il presente atto vengono recepiti i contenuti della Conciliazione Prima e di parte della Seconda Conciliazione.

ARTICOLO 2

Modifiche Accordi Pluriennali

2.1 Il primo periodo del punto (vi) dell'articolo 2.1 dell'Accordo Pluriennale viene così riformulato "al fine di preconstituire la copertura degli oneri derivanti ai Comuni da accordi conciliativi stipulati ai sensi dell'articolo 82 del Contratto di affidamento, un importo annuo- costante per il periodo 2014-2017 - valevole a titolo di accantonamento e da destinarsi ad uno specifico Fondo rischi contenzioso."

Nel secondo periodo del punto (vi) dell'articolo 2.1 dell'Accordo Pluriennale le parole "Fondo di svalutazione" sono sostituite da "Fondo rischi contenzioso".

Gli articoli 2.2 e 2.3 dell'Accordo Pluriennale sono abrogati.

2.2 L'articolo 3.3 dell'Accordo Pluriennale è così sostituito:

"3.3 - Le Parti danno atto e riconoscono - ed il Gestore Unico, in particolare, accetta espressamente - che la differenza tra quanto i Comuni avrebbero dovuto versare a titolo di Corrispettivo Definitivo del Servizio di Ambito di Preventivo riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo e di Corrispettivo del Servizio di Ambito di Consuntivo riconosciuto al Gestore Unico determinato ai sensi del Contratto di Affidamento, Accordo Integrativo e articolo 2 del presente accordo per gli anni 2015-2017 e quanto andranno effettivamente a corrispondere al Gestore Unico nel periodo 2014-2017, sulla base dei precedenti punti 3.1 e 3.2, costituisce un credito vantato dal Gestore Unico.

3.4 L'Autorità si impegna a fare in modo che l'obbligazione di pagamento del credito del gestore unico di cui al punto 3.3 sia assunta dal gestore subentrante nell'affidamento del servizio, prevedendolo nella futura procedura di affidamento del servizio, come onere a carico dell'affidatario, da regolare per cassa in un arco pluriennale non superiore a 3 anni, previo rilascio di fidejussioni a prima chiamata a garanzia integrale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento quale condizione per la stipula del nuovo Contratto di Servizio. All'atto della stipula del nuovo Contratto di Servizio che contenga l'obbligazione di cui al periodo precedente, con le relative garanzie a carico del gestore subentrante, ed indipendentemente da ogni esito dello stesso, l'Autorità e i Comuni saranno liberati con effetto novativo da ogni obbligazione nei confronti dell'attuale gestore.

3.5 In caso di subentro nell'affidamento del servizio di una pluralità di gestori, ciascuno con riferimento ad uno o più Comuni dell'attuale ambito ATO Toscana Sud, l'obbligazione di pagamento di cui al punto 3.4, con il connesso obbligo dell'ATO di prevederne l'assunzione a carico dei gestori subentranti negli affidamenti dei servizi e con i conseguenti effetti liberatori in favore dei Comuni previsti dal comma 4 precedente, sarà ripartita tra i gestori subentranti in proporzione all'incidenza dei Comuni da essi rispettivamente serviti sul totale dell'attuale ambito ATO Toscana Sud, misurata con riferimento al valore medio dei corrispettivi comunali ap-

plicati nel quadriennio 2014 - 2017, come stabiliti dalla delibera dell'assemblea di ATO di approvazione dei Corrispettivi comunali oggetto di fatturazione negli esercizi in questione".

2.3 Ai fini della determinazione dell'importo del credito vantato dal gestore unico di cui all'articolo 3.3 dell'Accordo Pluriennale come sopra modificato, si rimanda, oltre che all'Accordo Pluriennale stesso, anche a quanto espressamente previsto nella Seconda Conciliazione del 17 giugno 2019.

ARTICOLO 3

Riqualificazione del Fondo di Svalutazione in Fondo Rischi Contenzioso e suo utilizzo

3.1 Al fine di riconoscere al Gestore Unico la somma omnicomprensiva di Euro 3.810.000,00 (tremilionottocentodiecimila) di cui agli articoli 2 e 3 della Prima Conciliazione, da considerare autonoma e distinta rispetto al Corrispettivo d'Ambito, lo stesso è stato autorizzato a decurtare di pari importo il Fondo Rischi Contenzioso di cui al precedente articolo 2, comma 1, con conseguente riduzione della sua capienza residua che al termine della concessione tornerà nella disponibilità dei Comuni, senza quindi incidere sullo scostamento tra il Corrispettivo utilizzato a fini PEF TARI e il rispettivo Corrispettivo di consuntivo di cui all'Accordo pluriennale.

ARTICOLO 4

Costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti

4.1 - Le parti convengono che a partire dal Corrispettivo del servizio d'Ambito 2019, e per gli esercizi seguenti fino a concorrenza del "Fondo rischi per contenzioso" di cui alla Delibera di assemblea ATO n. 14/2018, l'importo riconosciuto annualmente a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti sarà pari alla somma di:

i) un importo corrispondente ai costi vivi documentati sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie rilasciate a favore dei terzi gestori Impianti;

ii) un importo riferito agli impianti d'Ambito delle provincie di Siena ed Arezzo, forfettariamente determinato nella misura del 2% (due per cento) del Corrispettivo di gestione di competenza degli impianti medesimi, a titolo di maggiori oneri di costi generali derivanti dall'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento e per il correlato rischio finanziario.

4.2 - L'importo di cui al comma 1 andrà a decurtare per pari ammontare il "Fondo rischi per contenzioso" di cui all'articolo 2.1, con conseguente riduzione della sua capienza residua che al termine della concessione tornerà nella disponibilità dei Comuni, senza quindi incidere sullo scostamento tra il Corrispettivo utilizzato a fini PEF TARI e il rispettivo Corrispettivo di consuntivo di cui all'Accordo pluriennale.

4.3 - Ad esaurimento della capienza del "Fondo rischi per contenzioso" di cui all'articolo 2.1, l'importo di cui al comma 1

del presente articolo sarà imputato ad incremento del corrispettivo d'ambito annuale riconosciuto dall'Autorità al Gestore Unico e sarà rideterminato in funzione:

- i) dei costi vivi documentati sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie rilasciate ai terzi Gestori Impianti
- ii) di una stima delle spese, pari ad Euro 130.000,00 (centotrentamila) rivalutati annualmente in applicazione dell'indice NIC, relative all'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento relativi ai 10 (dieci) impianti d'Ambito delle provincie di Arezzo e di Siena.

ARTICOLO 5

Determinazione del Corrispettivo d'Ambito per i Comuni della Valle di Cornia

5.1 - Al fine di recuperare la differenza a sfavore della Società maturata nella determinazione del Corrispettivo d'Ambito utilizzato a fini PEF TARI per l'esercizio 2018 rispetto all'importo calcolato ai sensi dell'articolo 3.2 dello schema di Accordo Pluriennale Valle di Cornia, il Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2020 relativo ai Comuni della Valle di Cornia sarà maggiorato di Euro 224.725,00 (duecentoventiquattromila settecentoventicinque), oltre IVA, maggiorati di una rivalutazione monetaria pari al 2% (due per cento) annuo per ciascuna delle due annualità di ritardato riconoscimento.

5.2 - Con riferimento al Corrispettivo di Ambito utilizzato ai fini PEF TARI per l'esercizio 2019 relativo ai Comuni della Valle di Cornia, le parti convengono di rideterminare in Euro 9.450.000,00 (nove milioni quattrocentocinquantamila) l'importo forfettario di Euro 9.850.00,00 (novecentoottantacinquemila) previsto per tale esercizio dall'articolo 3 dello schema di Accordo Pluriennale Valle di Cornia approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito 2/2016; la differenza di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) oltre IVA, sarà riconosciuta al Gestore Unico in due parti eguali nella determinazione del Corrispettivo di Preventivo per i Comuni della Valle di Cornia per l'esercizio 2021 e 2022, maggiorate entrambe di una rivalutazione monetaria del 2% (due per cento) annuo per ciascuno degli anni di ritardato riconoscimento.

ARTICOLO 6

Altre questioni definite nella Prima Conciliazione

6.1 - Le parti danno atto che con Determina del Direttore Generale N. 41 del 25 marzo 2019, l'Autorità ha adottato un atto ricognitivo del Corrispettivo d'Ambito di Preventivo per gli esercizi 2016 e 2017, secondo il prospetto allegato N. 1 all'Accordo Conciliativo.

6.2 - La Società dà atto di considerare esaustive le risposte fornite dall'Autorità con le Note Prot. 464 del 6 dicembre 2018 sul tema "Costi d'uso del capitale SSR" e Prot. 905 del 28 febbraio 2018 sul tema "Valorizzazione delle raccolte differenziate" adeguandosi pertanto ai contenuti da esse espressi anche per i futuri esercizi.

6.3 Le parti si impegnano, a partire dal Corrispettivo d'Ambito di Preventivo 2019 e per gli esercizi seguenti, a rivedere congiuntamente le modalità di definizione dei flussi di pagamento afferenti il corrispettivo gestione Impianti tra Comuni, Società e Terzi Gestori Impianti, in un'ottica di tendenziale omogeneizzazione del trattamento contabile e finanziario applicato a tutti i Comuni dell'Ambito.

6.4 Con le Note Prot N. 510 del 31 gennaio 2019 e Prot. N. 566, 567, 568 e 569 del primo febbraio 2019, ATO Toscana Sud ha quantificato l'importo dell'IDA dovuto dalla Società ai Comuni sedi di impianto per gli esercizi fino al 2017, al lordo delle detrazioni per imposte locali.

ARTICOLO 7

Ricorsi giurisdizionali incardinati presso TAR Toscana

7.1 - Le Parti danno atto e riconoscono che, per effetto della Conciliazione, il Gestore Unico ha notificato all'Autorità atto contenente la rinuncia agli atti del giudizio per tutti i motivi dei ricorsi promossi al TAR avverso le delibere dell'Autorità di approvazione del Corrispettivo di Ambito di Preventivo per gli anni 2016, 2017 e 2018 (rispettivamente RG 844/2016, 689/2017 e 544/2018), ad eccezione del solo motivo proposto nella impugnazione della delibera di approvazione del Corrispettivo di Ambito di Preventivo 2017 (RG 689/2017) riguardante il corrispettivo per l'accesso alla trasferta ASIU/Rimateria sul quale il Gestore Unico insisterà.

7.2 - Le predette rinunce sono state sottoscritte dall'Autorità per accettazione ed i giudizi si estingueranno previo deposito in corso a spese compensate.

ARTICOLO 8

Norma finale e Rinvio

8.1 - Fin da ora le parti si riservano di recepire in un ulteriore Accordo Integrativo le restanti parti della Seconda Conciliazione non recepite nel presente Accordo.

8.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia a quanto già previsto nel Contratto di Affidamento come modificato e/o integrato dall'Accordo Integrativo, dall'Accordo Integrativo Pluriennale, dall'Accordo Integrativo Servizi Opzionali e dal Secondo Accordo Integrativo Servizi Opzionali.

8.3 - In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quelle del Contratto di Affidamento, come modificato e/o integrato dall'Accordo Integrativo, dall'Accordo Pluriennale, dall'Accordo Integrativo Servizi Opzionali e dal Secondo Accordo Integrativo Servizi Opzionali, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

8.4 - Le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo che disciplini la prestazione dei servizi nei Comuni della Valle di Cornia, che recepisca i contenuti dello schema approvato dall'Assemblea di Ambito n.2 del 24 marzo 2016, salvo le modifiche necessarie per allinearli a quanto previsto dal pre-

sente Accordo.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 i comparenti dichiarano di essere stati da me informati sulle modalità e finalità di trattamento dei loro dati personali.

Quest'atto, scritto con mezzi elettronici su supporto informatico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato su quattordici pagine intere di righe venticinque e fin qui della quindicesima, è stato da me letto alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono mediante l'apposizione delle proprie firme digitali, la cui validità è stata da me accertata, unitamente a me Notaio che sottoscrivo mediante lo strumento di firma digitale rilasciatomi dal Consiglio Nazionale del Notariato, alle ore dodici e minuti quarantacinque (12,45).

=====

Ai sensi dell'art.18, comma 2, D.P.R. n.445/2000 integrato dall'art.23, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. n.82/2005, dell'articolo 1 lettera m) integrato dall'art.68-ter del D.Lgs. n.110/2010, certifico io sottoscritto dottor Roberto Ceni, Notaio in Siena, che la presente è copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Diprima Paolo (certificato n.28 af ce valido fino al dì 11 ottobre 2019) rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Direttore Generale della società Ato Toscana Sud da INFOCERT SPA;

Mairaghi Marco (certificato n.71 f8 66 d7 db b1 28 42 ea 3b ab 60 f3 c7 d7 36 valido fino al 24 gennaio 2020) rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Amministratore Delegato della società Servizi Ecologici Integrati Toscana - Srl da ArubaPEC S.p.a.;

la cui validità è stata da me accertata positivamente in data 30 luglio 2019 e conta di numero quattro fogli e si rilascia per l'**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD.**

Siena lì 30 luglio 2019